



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini Regionali
LORO SEDI

Roma, 18 novembre 1999
Rif. P/CRb/4004

CIRCOLARE N° 123

OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 494/1996

In riscontro alla nota dell'O.R. di Sicilia n° 3850/99 pervenuta in data 15.11.99, si informa, come d'altronde già riferito in tutte le occasioni di incontro tra CNG e OO.RR., che il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro Claudio Caron, con il quale questo Consiglio Nazionale, sin dal tempo del suo insediamento (novembre 1998) intrattiene rapporti di proficua collaborazione anche sul tema in oggetto, ha provveduto a proporre con estrema puntualità ed efficacia tutti gli emendamenti elaborati dal Consiglio Nazionale. Il Sottosegretario Caron, cui va per intero il ringraziamento di questo Consiglio Nazionale, ha sempre tutelato, con equilibrio e saggezza, le legittime istanze dei geologi, tra le quali, oltre alla qualificazione della laurea in geologia per il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, anche quella relativa alla organizzazione dei corsi. Su quest'ultimo aspetto, considerate le analoghe aspirazioni di altri soggetti ugualmente interessati, si era convenuto di proporre una generica formulazione che comprendesse tutti gli Ordini e Collegi interessati, come quella poi effettivamente recepita nel testo dall'art. 9. Pertanto, la formulazione finale dell'art. 9 che accoglie tutti gli emendamenti proposti dal Consiglio Nazionale e fatti propri dal Governo è la seguente:

Articolo 9

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono state apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;"

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte dei datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia".

E' appena il caso di rilevare, però, che iniziative come quella autonomamente intrapresa dall'Ordine Regionale di Sicilia, quando non opportunamente coordinate con quelle avviate dal Consiglio Nazionale, sono da evitare in ogni caso, perché potenzialmente capaci di produrre indesiderate e pericolose turbative politiche.

Si raccomanda, per il futuro, la massima attenzione sull'argomento, con l'invito tassativo a consultare prioritariamente, sulle questioni di valenza nazionale, lo scrivente Consiglio, cui compete la rappresentanza presso le Istituzioni di Governo dell'intera categoria.

Si precisa, infine, che il predetto decreto legislativo, che ha ottenuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre scorso, attende di essere ulteriormente perfezionato in vista della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A detta pubblicazione questo Consiglio Nazionale farà seguito con una circolare esplicativa della norma in esame.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

